



**CASSA EDILE
DI ROMA E PROVINCIA**
DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

Roma, 23 gennaio 2013

A tutte le imprese iscritte alla
Cassa Edile di Roma e Provincia

A tutti i consulenti del Lavoro
delle Imprese Iscritte

Oggetto: *Operai – Regole Nazionali DURC – Ore lavorabili in ciascun mese – Rispetto dei criteri – Aspettativa per gli operai - Richiesta codice IBAN*

Si ritiene fondamentale rammentare a tutte le imprese edili alcune regole di particolare importanza contenute nelle “Regole Durc” deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - C.N.C.E., il cui rispetto riveste particolare rilievo ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Tra i vari criteri stabiliti per la regolarità del DURC “Condizione per la regolarità delle imprese è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale”.

In altre parole la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese.

Ovviamente è fatto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato o terminato nel corso del mese.

Sono fatte salve, inoltre, per le ore non lavorate, le esimenti previste dall’articolo 29 della legge 341/95 e quelle individuate con appositi provvedimenti ministeriali (ferie, permessi retribuiti, malattia, assenze ingiustificate, congedo matrimoniale, ecc.).

Si tratta delle stesse causali introdotte per la contribuzione sulla c.d. “retribuzione virtuale” e per il beneficio della speciale riduzione contributiva dell’11,50% in edilizia.

Si sottolinea, peraltro, che la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili - C.N.C.E. - ha espressamente deliberato in materia di superamento dei limiti massimi annuali degli specifici istituti dei Permessi Retribuiti (P.R.), dei Permessi non Retribuiti (P.N.R.) e delle Ferie (F.), fissando inoltre specifiche regole per il rilascio dei Durc da parte del “sistema Casse Edili”.

A tale riguardo la Commissione Nazionale ha stabilito che in caso di superamento di tali limiti, non giustificati dall’Azienda, il DURC è irregolare, con segnalazione alla BNI (Banca Nazionale delle Irregolarità), previo invito alle aziende a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, come in prosieguo chiarito.

Tanto premesso si ricorda, con riferimento agli istituti dei Permessi Retribuiti e non Retribuiti e delle Ferie, quanto segue.

Permessi Retribuiti – I permessi retribuiti sono stabiliti, dalla contrattazione nazionale, nella misura di 88 ore annue

In caso di superamento di 88 ore nel corso dell'anno solare la Cassa Edile chiederà chiarimenti all'impresa iscritta.

Permessi non Retribuiti – Il numero massimo di permessi di questo tipo è fissato in 40 ore per anno solare per ciascun lavoratore.

Ferie – Per tale istituto il numero di 160 ore stabilito dalla CCNL deve essere computato per anno solare.

Questo significa, come specifica la Commissione Nazionale per le Casse Edili, che **“nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare la situazione dovrà formare oggetto di chiarimenti da parte dell'impresa interessata in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti”**.

Il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha, altresì, deliberato che, per tutte le fattispecie prospettate (permessi retribuiti, permessi non retribuiti e ferie), **“ nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la posizione potrà essere regolarizzata dall'impresa mediante il pagamento di una sanzione corrispondente all'importo dei contributi dovuti alla Cassa Edile, calcolato sulle ore eccedenti i richiamati limiti”**. In mancanza, come precisato, l'impresa verrà segnalata alla B.N.I. con le connesse conseguenze in materia di rilascio dei Durc richiesti (in particolare per **“verifiche autodichiarazione alla data del.....”** che **“fotografa”** la situazione ad una certa data e che consiste in fattispecie non sanabile a quella specifica data).

Si invitano, pertanto, le imprese al rispetto delle predette disposizioni nazionali contenute nelle “Regole DURC per le Casse Edili”.

Aspettativa - Per quanto riguarda l'istituto dell'”**ASPETTATIVA**” si ricorda che, in conformità all'art. 39 del CCNL dell'Edilizia, all'operaio non in prova che ne faccia richiesta scritta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico – organizzative e per una sola volta nell'anno, un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per una durata MINIMA di 4 settimane consecutive. L'aspettativa deve essere motivata da ragioni di studio o da motivi personali o familiari.

Nel caso di uscita e rientro dell'operaio dal Territorio Nazionale il periodo di aspettativa può essere frazionato in 2 periodi di minimo 2 settimane ciascuno. I viaggi devono essere comprovati da idonea documentazione.

Al fine di poter effettuare i rimborsi dovuti alle Aziende per eventuali crediti vantati per rimborso di integrazione malattia e infortuni, CIGO apprendisti, ecc. si invitano le Stesse, qualora non lo abbiano fatto in passato, a trasmettere allo scrivente Ente il proprio codice IBAN con l'indicazione della ragione sociale, la sede, i recapiti telefonici (compreso l'indirizzo di posta elettronica). La comunicazione su carta intestata dell'Azienda, debitamente timbrata e firmata, potrà essere anticipata via fax all'Ufficio Imprese (06/70604241)

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Alberto Massara
